

COMUNE DI CIVEZZANO

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dd. 28 aprile 1994
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 27 dd. 01 luglio 1994

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dd. 28 febbraio 1996
Modifiche Pubblicate sul B. U. R. Trentino Alto Adige n. 29- Supplemento Straordinario-
dd. 19 luglio 1996

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 dd. 27 ottobre 2000
Modifiche Pubblicate sul B. U. R. Trentino Alto Adige n. 51 dd. 12 dicembre 2000

Art. 1

Autonomia – Autogoverno

1. Il Comune di Civezzano è l'Ente di autogoverno della Comunità locale.
2. Esso è retto dal presente Statuto, adottato nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dallo Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige e nel rispetto dei principi della Legge n. 142 del 1990;
3. Lo Statuto si ispira altresì ai principi dettati dalla Carta Europea dell'Autonomia locale.
4. Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito della Legge e del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2

Territorio

- 1.. Il territorio comunale, -delimitato con verbale di confinazione dell'anno 1856, comprende oggi:
 - a) capoluogo: Civezzano;
 - b) frazioni: Seregno, S. Agnese, Bosco, Orzano, Garzano, Magnago, Mazzanigo, Penedallo, Barbaniga, Cogatti, Bampi, Roverè, Torchio, Barisei e Mochena;
 - c) località: Slacche, Sussie, Campagnaga, Predolf, Sille, Osella, Santa Colomba, Fratte, ai Ochi, ai Pini, Masetto, Gentilotti, Canova e Cantaghel.

Art. 3

Sede

La sede comunale è ubicata a Civezzano in Castel Telvana, dove siede il Sindaco e dove si riuniscono, di norma, il Consiglio Comunale e la Giunta.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone avente le seguenti caratteristiche:
 - «Stemma: Blasono d'argento di tre corsi caricato di tre colonne, la centrale più alta, con zoccolo, base e capitelli dorici dello stesso.
 - Corona: civica di Comune con le porte arcate d'oro.

Ornamenti: a destra una fronda d'alloro frastagliata al naturale fruttata di rosso, a sinistra una fronda di quercia fogliata e fruttifera al naturale, entrambe legate da un anello d'oro».

«Gonfalone: Drappo rettangolare del rapporto di 5/8, troncato di bianco e d'azzurro, appeso direttamente al bilico e terminante in coda di rondine: bordato e frangiato d'argento, caricato dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti, accostato in capo e in punta dalla dicitura argentea Comune di Civezzano disposta su tre righe.

Il bilico sarà unito all'asta foderata da una guaina dal colore argento e azzurro disposti a spirale, mediante un cordone, a nappe d'argento».

2. La riproduzione dello stemma è vietata per motivi non istituzionali.

Art. 5 Potestà regolamentare

Il Comune ha potestà regolamentare secondo le modalità previste dal -presente Statuto, nel rispetto dei limiti fissati dalle leggi dello Stato, -della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento.

Art 6 Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti.
2. E altresì titolare delle funzioni amministrative e gestore dei servizi pubblici che gli sono affidati con legge e, previa assegnazione delle necessarie risorse finanziarie.

Art. 7 Funzioni proprie

Il Comune di Civezzano esercita tutte le funzioni amministrative non espressamente attribuite dall'Ordinamento ad altri Enti e che riguardano la popolazione ed il territorio, con particolare riguardo:

- a) alla tutela dell'individuo e della famiglia: salvaguardia dei valori di libertà, democrazia e solidarietà propri della tradizione e della storia trentina, soluzione di problemi abitativi, sviluppo delle istituzioni locali volontarie (assistenza sociale; vigili del fuoco volontari ecc.);
- b) allo sviluppo culturale: promozione della cultura in genere e della cultura della pace in ispecie; salvaguardia del patrimonio storico-culturale; valorizzazione di cospicui documenti storici del proprio Archivio; valorizzazione del pluralismo e delle aggregazioni spontanee; sviluppo della cooperazione, dell'informazione, dell'educazione e del servizio bibliotecario pubblico.
- e) ai servizi sociali: sviluppo dei servizi sociali e tutela della salute (in particolare assistenza agli anziani) in cooperazione con privati stimolando lo sviluppo del volontariato e delle cooperative di carattere sociale;
- d) ai servizi scolastici: collaborazione con organi di pubblica amministrazione per assicurare il diritto allo studio, la medicina scolastica;
- e) allo sviluppo amministrativo: collaborazione con Enti locali istituzionali, partecipazione ad iniziative collaborative sovracomunali, all'assetto, all'uso e alla difesa del territorio; salvaguardia dagli inquinamenti del suolo, dell'acqua, dell'aria; tutela del patrimonio silvo-pastorale, organizzazione urbano-rurale del territorio e della vita dei cittadini;
- g) allo sviluppo economico interventi nell'economia, pro mozione di iniziative pubbliche, o incentivazione di iniziative private di interesse generali; tutela dei lavoratori; salvaguardia dell'occupazione;
- h) all'istituzione ed allo sviluppo di relazioni con enti locali, nazionali ed internazionali.

Art. 8 Metodi

1. Il Comune agisce, programma e regola le proprie attività con metodo democratico:
 - a) sollecita la partecipazione dei cittadini nelle scelte di maggior rilievo;
 - b) stimola la collaborazione dei gruppi, cooperative o associazioni.
2. Il Comune assicura la più ampia informazione ai cittadini e garantisce con apposito regolamento l'accesso degli atti amministrativi.
3. Per i fini che precedono, il Comune pubblica un bollettino di informazione con cadenza almeno semestrale.

Art. 9 Organi

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco,

Art. 10 Qualificazione e competenza

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza per gli atti fondamentali del Comune secondo le modalità determinate dalla legge e dal presente Statuto.
3. Nei casi espressamente previsti dalla legge, nomina, revoca i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. La nomina e le designazioni sono ispirate ai criteri della competenza e della trasparenza.¹
4. Esprime orientamenti nelle materie indicate ad art. 7 mediante mozioni. Può formulare ordine del giorno in tutte le materie che possano comunque interessare la Comunità locale allo scopo di impegnare la Giunta ad assumere determinati comportamenti nelle materie di sua competenza.
5. Esercita potere di inchiesta a mezzo di commissioni appositamente costituite.

Art. 11 Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce con le modalità e nei termini previsti dallo speciale regolamento.
2. L'approvazione o la revisione del regolamento è fatta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco convoca il Consiglio entro un termine di 15 giorni, a richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste. Nessuna deliberazione consiliare è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 12 Potere di iniziativa

1. Il potere di iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco, alle Commissioni consiliari, ai singoli Consiglieri, secondo le modalità fissate dal regolamento.
2. Analogo potere è riconosciuto eccezionalmente ai cittadini iscritti nelle liste elettorali in numero non inferiore ad 1/15 (un quindicesimo) degli elettori, mediante formulazione di motivate proposte o istanze o petizioni da presentare nei modi che verranno determinati dal regolamento.

¹ Comma così riformulato con la modifica dello statuto comunale pubblicata sul B.U.R. Trentino Alto Adige n. 29 dd. 19.07.1996 – Supplemento straordinario - delibera C.C. n. 17 dd. 28/02/1996

Art. 13

Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, comprendenti almeno due consiglieri. I gruppi che esprimono un solo consigliere confluiscono nel gruppo misto.
2. I gruppi designano un capogruppo nel giorno precedente alla prima adunanza del Consiglio neo eletto.
3. E' facoltà di un consigliere optare per altro gruppo, con il consenso di questo.
4. I designati formano la Conferenza dei capi gruppo, organo consultivo ai fini di programmazione e coordinamento dei lavori consiliari.
5. La competenza della Conferenza ed il suo funzionamento saranno disciplinate nel regolamento del Consiglio.

Art. 14

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, di commissioni speciali, da istituire rispettando la proporzione esistente fra i gruppi consiliari.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo diversa indicazione del Consiglio Comunale

Art. 15

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato operativo.
2. Ciascun consigliere ha diritto: di:
 - interrogazione; interpellanza; mozione;
 - iniziativa su tutte le questioni: sottoposte a: deliberazione consiliare, -
 - di informazione.
3. Il diritto di informazione importa l'obbligo per gli Uffici di rilasciare, su autorizzazione del Sindaco, copie di atti, documenti, provvedimenti, compresi gli eventuali atti preparatori;
4. Ai consiglieri che non godono dell'indennità mensile di carica è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio Comunale e per non più di una seduta al giorno, nella misura di L. 60.000.= (sessantamila).²
5. I consiglieri comunicano la propria posizione reddituale, con dichiarazione resa all'inizio del mandato.

Art. 16

Cessazione e scioglimento del consiglio comunale

1. Il Consiglio dura in carica sino ad elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
2. Il Consiglio viene sciolto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge
3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio per causa diversa dalla scadenza del mandato continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro attribuiti

Art. 17

Attribuzioni particolari

1. Il Consiglio può attribuire funzioni particolari ai singoli consiglieri.

Art. 18.

E lezione e composizione della Giunta comunale

² Comma così riformulato con la modifica dello statuto pubblicata su B.U.R. n. 51 dd. 12.12.2000– Delibera Consiglio Comunale n. 57 dd. 27.10.2000

1 Il Sindaco nomina la Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.³

2 La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori, due dei quali possono essere scelti fra cittadini non consiglieri, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e dotati di particolare competenza tecnico-amministrativa per esperienze maturate o per attività professionali o culturali.

3. Uno degli assessori assume le funzioni di vice sindaco, su delegazione del Sindaco. Tale delegazione è contenuta nel documento programmatico previsto dall'Art 19, comma 1.

Art. 19 Competenze

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune; è responsabile di fronte al Consiglio ed esercita le proprie attribuzioni collegialmente, salvo quelle delegate ai singoli componenti, sulla base di documento programmatico.⁴

2. La Giunta realizza gli indirizzi generali, politici ed amministrativi determinati dal Consiglio.

3. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino, secondo le previsioni della legge e del presente Statuto, nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale, di eventuali altri organi.-

4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

Art. 20 Funzionamento

1. La Giunta è convocata dal Sindaco di sua iniziativa o quando ne facciano richiesta due assessori.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa determinazione.

3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e del voto della maggioranza dei presenti.

4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale ovvero il vice Segretario in caso di suo impedimento anche temporaneo o di assenza. E' compito del Segretario esprimere pareri tecnico-giuridici e redarre il processo verbale delle sedute

Art. 21 Dimissioni, decadenza e sostituzione della Giunta e dei suoi membri

Abrogato⁵

Art. 22 Compiti e poteri del sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.

2. Il Sindaco mantiene l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo della Giunta. Promuove e coordina l'attività degli assessori. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici.

³ Articolo abrogato con la modifica dello statuto comunale pubblicata sul B.U.R. Trentino Alto Adige n. 29 dd. 19.07.1996 – Supplemento straordinario - delibera C.C. n. 17 dd. 28/02/1996

⁴ Articolo abrogato con la modifica dello statuto comunale pubblicata sul B.U.R. Trentino Alto Adige n. 29 dd. 19.07.1996 – Supplemento straordinario - delibera C.C. n. 17 dd. 28/02/1996

⁵ Articolo abrogato con la modifica dello statuto comunale pubblicata sul B.U.R. Trentino Alto Adige n. 29 dd. 19.07.1996 – Supplemento straordinario - delibera C.C. n. 17 dd. 28/02/1996

3. Il Sindaco può concedere agli assessori deleghe per l'esplicazione dei poteri di indirizzo e controllo sui servizi comunali, individuati possibilmente per settori omogenei.
4. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Sindaco sono esercitate dal vice Sindaco, e, in mancanza di questi, dall' assessore anziano con qualifica di consigliere.
5. Il Sindaco inoltre:
 - a) ha potere di ordinanza secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti;
 - b) rappresenta il Comune in giudizio;
 - c) sovrintende all'esecuzione degli atti;
 - d) adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza dei regolamenti comunali; e svolge le funzioni statali, regionali, provinciali attribuite o delegate al Comune; O provvede, sulla base degli indirizzi del Consiglio in tema di orari degli esercizi commerciali e degli Uffici pubblici;
 - g) indice i referendum consultivi;
 - h) convoca e presiede la Conferenza dei capi gruppo;
 - i) fissa l'ordine del giorno del Consiglio;
 - l) riceve le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni dei consiglieri;
 - m) presiede direttamente o a mezzo di un suo delegato la commissione di disciplina dei dipendenti comunali.
6. Il Sindaco esercita altresì tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto.

Art. 23

Attribuzione del sindaco nei servizi di competenza statale

Il Sindaco, quale ufficiale di governo, esercita le funzioni e adotta i provvedimenti espressamente indicati dalla legge.

TITOLO III I SERVIZI

Art. 24 Principi

1. I servizi pubblici sono volti a realizzare fini sociali, a svolgere attività economiche ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.
2. La gestione con diritto di privativa è limitata ai servizi pubblici indicati dalla legge.
3. Nell'organizzazione dei servizi pubblici a carattere sociale, il Comune valorizza il volontariato e la cooperazione.
4. La gestione dei servizi deve ispirarsi a criteri di efficacia e di efficienza.

Art. 25 Forme di gestione

La gestione dei pubblici servizi è fatta, di norma, nelle forme dell'appalto o in economia, salvo le ipotesi in cui le caratteristiche del servizio non suggeriscano la costituzione di aziende speciali o l'aggregazione ad istituti consortili o la concessione a terzi della gestione dei servizi il Comune può partecipare con soggetti terzi, pubblici o privati.

Art. 26 Forme associative o di cooperazione

1. Il Comune può promuovere con altri enti locali forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato e con economie di spese o di risorse. A tal fine, il Comune può stipulare convenzioni o

partecipare ad iniziative promosse da altri Enti.

2. Il Comune può altresì costituire consorzi con altri enti locali per la gestione di determinati servizi. A tal fine, il Consiglio comunale approva, contemporaneamente allo statuto consortile, un'apposita convenzione. Lo statuto consortile e la convenzione sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 27

Partecipazione. a società di capitale

1. Il Comune può partecipare a società di capitali che svolgano attività di gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
2. La relativa deliberazione, adottata dal Consiglio, fissa la quota di partecipazione e le varie condizioni dell'adesione.
3. Rappresentante del Comune in seno agli organi sociali è il Sindaco o suo delegato.
4. Il rappresentante sente la Giunta comunale sugli argomenti da trattarsi in seno all'organo sociale ed informa la Giunta stessa nella seduta immediatamente successiva circa gli argomenti trattati.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 28

Principi organizzativi

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha come riferimento costante il cittadino e le sue esigenze.
2. La struttura organizzativa si ispira a criteri di omogeneità di intervento, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza della gestione. In tale contesto, il Comune riconosce l'autonomia professionale.
3. Il Comune favorisce il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale del personale. Promuove la partecipazione del personale alla elaborazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.
4. Il Comune riconosce l'autonomia professionale del personale direttivo⁶. Il principio di responsabilità comporta la valutazione dei risultati ottenuti con riguardo anche al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi. Gli incarichi di direzione degli uffici hanno la durata di 5 anni e sono conferiti dal Sindaco sulla base di criteri di capacità ed esperienza e rinnovati previa verifica dei risultati.⁷ Finché il regolamento organico non avrà definito il sistema degli incarichi temporanei la responsabilità degli uffici rimane attribuita agli apicali.⁸
5. Il Comune adegua il regolamento per il personale ai principi stabiliti dalle leggi regionali e agli accordi sindacali provinciali.

Art. 29

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa si articola in aree funzionali, quali settori, servizi o unità operative.

⁶ Parola così modificata da "dirigente" con la modifica dello statuto comunale pubblicata sul B.U.R. Trentino Alto Adige n. 29 dd. 19.07.1996 – Supplemento straordinario - delibera C.C. n. 17 dd. 28/02/1996

⁷ Frase introdotta con la modifica dello statuto comunale pubblicata sul B.U.R. Trentino Alto Adige n. 29 dd. 19.07.1996 – Supplemento straordinario - delibera C.C. n. 17 dd. 28/02/1996

⁸ Frase introdotta con la modifica dello statuto comunale pubblicata sul B.U.R. Trentino Alto Adige n. 29 dd. 19.07.1996 – Supplemento straordinario - delibera C.C. n. 17 dd. 28/02/1996

Art. 30

Regolamento per il personale

Il Regolamento di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, definisce:

- l'articolazione degli uffici -e servizi e relative funzioni;
- le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
- i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
- le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
- i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
- l'organizzazione e il funzionamento della Commissione di disciplina;
- i criteri per la formazione e l'addestramento.

Art. 31

Il segretario comunale

1. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.

2. Il Segretario comunale è il funzionario di grado più elevato del Comune; è capo del personale; controlla l'efficiente funzionamento dei servizi; svolge azione di coordinamento e di indirizzo tecnico-amministrativo nei confronti degli uffici; dirime i conflitti di competenza; provvede ad atti di gestione del personale previsti dal regolamento organico.⁹

3. Spetta al Segretario:

- predisporre proposte, programmi, progetti sulla base delle direttive ricevute dagli Organi istituzionali;
- formulare gli schemi delle deliberazioni avvalendosi dell'attività e dell'opera degli uffici;
- partecipare alla Commissione di disciplina;
- rogare, se richiesto, gli atti consentiti dalla legge;
- prestare consulenza giuridica;
- assolvere a tutte le funzioni determinate dalle leggi e dai regolamenti.
- presiede le commissioni di concorso¹⁰
- presiede le commissioni di gara e stipula i relativi contratti dove non riveste la qualifica di ufficiale rogante, nel qual caso la presidenza e la stipula spettano al Sindaco o ad Assessore delegato.¹¹

Art. 32

Vice segretario comunale

1 Il vice Segretario è organo vicario del Segretario comunale e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Al vice Segretario è attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del Comune.

TITOLO V

ISTITUTI- DI PARTECIPAZIONE E DI DECENTRAMENTO

Art. 33

Forme associative e organismi di partecipazione

⁹ Comma così riformulato con la modifica dello statuto comunale pubblicata sul B.U.R. Trentino Alto Adige n. 29 dd. 19.07.1996 – Supplemento straordinario - delibera C.C. n. 17 dd. 28/02/1996

¹⁰ Frase aggiunta con la modifica dello statuto comunale pubblicata sul B.U.R. Trentino Alto Adige n. 29 dd. 19.07.1996 – Supplemento straordinario - delibera C.C. n. 17 dd. 28/02/1996

¹¹ Frase aggiunta con la modifica dello statuto comunale pubblicata sul B.U.R. Trentino Alto Adige n. 29 dd. 19.07.1996 – Supplemento straordinario - delibera C.C. n. 17 dd. 28/02/1996

- 1 La titolarità dei diritti di partecipazione previsti dal presente capo è individuale oppure in forma associata.
- 2 La titolarità individuale dei diritti di partecipazione spetta ai cittadini residenti nel Comune nonché ai non residenti quando esercitino in ambito comunale attività prevalente di lavoro o di studio.
3. Il Comune valorizza e favorisce le libere forme associative Promuove la costituzione di organismi di partecipazione senza scopo di lucro, che perseguano interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive e ambientali, anche riconoscendoli come interlocutori nelle scelte programmatiche. -
4. Il Comune istituisce ed aggiorna mi elenco dove vengono iscritti senza formalità le associazioni, le cooperative sociali e gli organismi esistenti nel territorio.
5. Spetta alle associazioni ed agli organismi iscritti, tenuto conto della loro rappresentatività:
 - a) il diritto di informazione nelle materie di competenza; ha la possibilità di consultazione, sulle medesime materie, attraverso convocazioni di assemblee, invio di questionari, partecipazione a sedute delle commissioni consiliari;
 - e) accesso agli eventuali contributi economici del Comune,
 - d) la possibilità di ottenere in uso, ovvero in comodato locali di proprietà comunale.

Art 34

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento amministrativo è destinato a produrre effetti diretti e quelli che informati sull'avvio del procedimento amministrativo, secondo le modalità di legge.
2. Analogo diritto può riconoscersi in capo ai soggetti cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento.
3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento sia i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o comitati, sempreché dal provvedimento derivi pregiudizio L'intervento indica il titolo di 'legittimazione ed è fatto con comunicazione scritta all'organo agente.
4. E riconosciuta la possibilità, ai soggetti di cui ai commi che precedono:
 - di avere in visione gli atti comunali, nei limiti fissati dalla legge;
 - di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla notizia dall'avvio del procedimento, memorie scritte e documenti che, ove pertinenti all'oggetto, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
5. La legge determina limiti, forme ed efficacia dell'accordo tra Amministrazione e i soggetti di cui al quarto comma volto a determinare il contenuto discrezionale- del provvedimento finale ovvéro, ove consentito, in sostituzione di questo.
6. La figura del responsabile del procedimento. è determinata dalla legge e dal regolamento. -

Art. 35

Istanze, petizioni, proposte

1. I soggetti previsti dall'art. 33 possono presentare agli organi del Comune istanze e petizioni per rappresentare comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti e interventi a Tutela di, interessi collettivi.
2. L'organo interessato prende in esame le richieste nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla presentazione.

Art. 36

Consultazioni popolari

1 Il Consiglio comunale, con motivata deliberazione, promuove forme di consultazione popolare al fine di conseguire migliore conoscenza dei problemi sociali, culturali, civili ed economici della Comunità.

2. La deliberazione stabilisce le forme ed i tempi entro cui gli organi competenti dovranno deliberare sui risultati della consultazione o sui dati acquisiti.

Art. 37 Potere di iniziativa

Il Consiglio comunale con maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune o gli elettori del Comune in numero non inferiore al 15% del totale possono richiedere referendum consultivi e prepositivi su materia di esclusiva competenza locale e di interesse generale della collettività comunale.

Art. 38 Oggetto, ammissibilità

1. Non è ammesso referendum in materia di:

- a) tributi locali; tariffe; mutui; bilancio;
- b) Statuto e Regolamento del Consiglio;
- c) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
- d) ordinamento del personale comunale e delle istituzioni od aziende speciali;
- e) polizia locale;
- f) igiene per la parte disciplinata da normativa statale, regionale e provinciale;
- g) proposte già sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi anni 5 dal precedente suffragio;
- h) oggetti sui quali il Comune deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge.

2 Il giudizio circa l'ammissibilità del referendum e la corretta formulazione del quesito referendario è demandato ad un comitato di garanti, composto di 5 esperti nominati dal Consiglio, estranei alla gestione politica e tecnica del Comune.

3. Il Sindaco indice il referendum possibilmente nella prima domenica di ottobre.

4. Nel volgere dell'anno solare è consentita una sola consultazione.

5. Hanno diritto di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. La validità del referendum e la proclamazione dei risultati sono fatti dal comitato dei garanti di cui al comma 1.

7. Il quesito referendario si intende approvato quando si verifica la partecipazione alla votazione del 50% + 1 degli elettori aventi diritto e sia altresì raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. Il Consiglio comunale dovrà integrare le norme procedurali con apposito disciplinare tali norme entrano in vigore sei mesi dopo l'approvazione consiliare.

Art. 39 Ufficio del difensore civico

1. È istituito l'Ufficio del Difensore civico comunale.

2. Il Difensore civico ha il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento del Comune a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.

Art. 40 Nomina

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza di 4/5 dei consiglieri assegnati. In mancanza di tale maggioranza, in due successive votazioni, il Consiglio procede ai sensi dell'art. 40, comma 3. In tal caso il Consiglio

approva uno schema di convenzione con il Difensore civico prescelto. La convenzione deve prevedere l'assunzione dei doveri derivanti dal presente statuto e la misura del compenso dovuto.

2. Prima di assumere le funzioni, il Difensore civico presta giuramento nelle mani del Sindaco di bene e fedelmente adempiere il mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.

Art. 41 Poteri

1. Il Difensore civico è sottratto ad ogni forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

2. Segnala ritardi e disfunzioni dell'Amministrazione e delle eventuali aziende comunali.

3. Il Difensore civico:

- a) può chiedere notizie documenti e convocare dipendenti;
- b) ha diritto di informazione sullo stato di procedimento ed accede agli atti di amministrazione senza che possa essergli opposto il segreto;
- c) può inviare raccomandazione agli organi comunali;
- d) può sollecitare il riesame di atti e provvedimenti dei quali segnali irregolarità o vizi;
- e) ha potere di stimolare l'azione disciplinare.

4. La motivazione del provvedimento amministrativo deve dare conto del mancato accoglimento dei suggerimenti o dei rilievi del Difensore civico.

5. L'omissione, il rifiuto e il ritardo di atto richiesto e sollecitato dal Difensore civico possono essere oggetto di valutazione disciplinare a carico del responsabile dell'Ufficio.

Art. 42 Requisiti

1. Non sono eleggibili i titolari di cariche elettive e di incarichi da parte di partiti politici; i ministri del culto; i dipendenti del Comune; e, in generale, coloro che si trovano in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Art. 43 Cessazioni

1. Il Difensore civico decade quando vengono meno i requisiti per la sua eleggibilità.
2. Può essere revocato con provvedimento motivato del Consiglio Comunale.

Art. 44 Indennità di carica

Il Consiglio comunale può assegnare al Difensore civico un'indennità di carica.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 45 Finanza locale

1. Il Comune istituisce ed applica tributi propri nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva riconosciuta dalla legge.

2. Conferma l'attività tributaria ai principi di equità, perequazione e progressività riferiti alla capacità contributiva.

3. Applica i tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ed integrare la

contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.

4. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi deve tendere al pareggio economico.

Art. 46

Bilancio di previsione

1. Il bilancio annuale e l'eventuale pluriennale di previsione sono predisposti dagli Uffici comunali sulle indicazioni della Giunta.
2. Il bilancio obbedisce ai principi dell'universalità, dell'integrità, della certezza, nonché del pareggio economico e finanziario.
3. Le istituzioni comunali adottano il bilancio di previsione prima della presentazione del bilancio comunale.

Art. 47

Ordinamento comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese di bilancio sono disciplinate dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.
2. La Giunta provvede alla gestione del bilancio a mezzo dei funzionari comunali; è attenta allo stato di attuazione di programmi e di progetti ed ai risultati della gestione.
3. Le modalità ed i tempi dell'effettuazione del controllo sono stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 48

Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti collabora alle funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio. Vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. Attesta, redigendo apposita relazione, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. Ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
3. Ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta.
4. Accerta le consistenze patrimoniali dell'Ente.
5. Formula proposte volte al conseguimento di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 49

Contratti

1. Il Comune stipula contratti a mezzo del Segretario comunale e dei soggetti legittimati dalla legge e dai regolamenti.
2. L'attività contrattuale è ispirata ai criteri di economicità, della trasparenza e dell'efficacia dell'utilizzo delle risorse.
3. Il Comune promuove progetti-obiettivo per la realizzazione di acquisti e forniture in concerto con altri comuni e soggetti di diritto pubblico.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50

1. Il Consiglio delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto nel termine di un anno dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo, ad eccezione dei regolamenti per la contabilità e per la disciplina dei contratti, i cui termini di adozione sono stabiliti per legge.
2. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente allo Statuto in quanto compatibili con lo Statuto stesso.

Art. 51

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo il controllo da parte della Giunta provinciale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed è affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi. Entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a detta pubblicazione.
2. La dichiarazione di entrata in vigore è apposta in calce all'originale dello Statuto dal Segretario comunale.
3. Il Sindaco invia lo Statuto, con la certificazione di esecutività e di pubblicazione;
 - a) al Ministero degli Interni, per tramite del Commissario del Governo nella Provincia Autonoma di Trento;
 - b) al Presidente della Giunta Regionale.
4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore, il Sindaco invia una copia dello Statuto a tutti i nuclei familiari residenti.
5. A' fini di informazione, lo Statuto è pubblicato, nel testo integrale, sui bollettino di informazione di cui ad art. 8.